

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 25
del 08/03/2018

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 27/2015 del 21/11/2015, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Carani Pierpaolo C.F. CRNPPL78H17C351P nato a Catania il 17/6/1978 ed ivi residente a San Gregorio Di Catania Vico Contrada Cerza n° 1, nella sua qualità di trasgressore per non aver adottato idonee misure, finalizzate ad impedire la fuga del cane razza shihtzu, sesso maschile, colore mantello bianco/marrone, piccola taglia, dal luogo di custodia, in violazione alle Ordinanze Sindacali nn. 06 del 15/5/2012 e 03 del 28/1/2014;

L'infrazione è stata accertata in data 21/11/2015;

Constatata la regolarità della contestazione avvenuta in data 21/11/2015;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Alla suddetta di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 50,00 più € 6,80 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di € **56,80**;

INGIUNGE


Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 08/03/2018.

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

[Signature]
15.



Il Dirigente P.M.

[Signature]

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.